



Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni (Consegnare copia della perizia giurata di stima, il conteggio dell'imposta dovuta e le quietanze dei modelli F24 dell'imposta sostitutiva in unica soluzione o della 1 rata)	SI	NO
Reddito di fabbricati Per gli immobili <u>locati</u> , consegnare copia del contratto di locazione registrato con eventuale documentazione successiva (proroga, opzione cedolare secca...) <u>Locazioni brevi</u> (non superiori a 30 giorni) Consegnare copia contratto. Esplicitare eventuale scelta cedolare secca in luogo tassazione ordinaria. Nel caso di contratti conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi, <u>consegnare copia certificazione unica</u> rilasciata dagli stessi con l'ammontare delle ritenute operate.	SI	NO
<u>Corrispettivi incassati nel 2020 per vendite di terreni edificabili e/o immobili.</u>	SI	NO
Rivalutazione delle partecipazioni (Consegnare copia della perizia giurata di stima, il conteggio dell'imposta dovuta e le quietanze dei modelli F24 dell'imposta sostitutiva in unica soluzione o delle rate)	SI	NO
Plusvalenza o Minusvalenza su vendita quote societarie nel 2020.	SI	NO
Partecipazioni in altre società (SOLO per società non gestite dal ns. studio). Se presente fornire copia della dichiarazione dei redditi della società.	SI	NO
Redditi di capitali per utili percepiti nel 2020 da società di capitali.	SI	NO
Altri redditi di capitale (esempio: associazioni in partecipazione con apporto capitale).	SI	NO
Compensi incassati nel 2020 per prestazioni occasionali (consegnare CU 2021 anno 2020).	SI	NO
Rimborsi ricevuti per Indennità a seguito infortunio (INAIL o altri Enti)	SI	NO
Attività all'estero Per immobili consegnare copia dell'atto di acquisto e la documentazione attestante le eventuali imposte pagate all'estero. Per attività finanziarie (compresi i conti correnti, libretti...) consegnare copia degli estratti conto o documentazione da cui risultino tutti i movimenti (trasferimenti Italia/Estero – Estero/Italia – Estero/Estero), in alternativa documentazione attestante la giacenza media ed il saldo di inizio e fine esercizio, oltre ad eventuali imposte patrimoniali pagate all'estero.	SI	NO

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ONERI E SPESE - PAGATI NEL 2020

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall'1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Ai fini dell'inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:

Via Cesare Cantù 75, 23854 Olginate (LC)

T +39 0341 65.43.11

F +39 0341 65.43.20

studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu

studiovalsecchi.eu

C.F./P.IVA 02296330133



<p>- la contabile del pagamento; - la fattura della prestazione indicante la modalità di pagamento - prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc...)</p> <p>Nel caso in cui non abbiate alcuno dei documenti sopra citati potrete rilasciare allo Studio il modello di autocertificazione in allegato debitamente compilato e sottoscritto. Tuttavia noi sconsigliamo il solo rilascio dell'autocertificazione, in quanto in caso di verifica l'amministrazione finanziaria potrebbe comunque chiedere la prova documentale del pagamento elettronico, che dovrà quindi essere recuperato in seguito.</p> <p>La sola autocertificazione non verrà comunque accettata nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sarà soggetta a visto di conformità da parte dello Studio.</p>		
<p>Spese mediche (parte eccedente a € 129,11). La detrazione spetta <u>solo</u> se la spesa è certificata da fattura o da "scontrino parlante". <i>In caso di rimborsi ricevuti da Enti assistenziali, <u>consegnare dettaglio del fondo.</u></i></p>	SI	NO
<p>Spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).</p>	SI	NO
<p>Interessi Passivi per mutui <u>Acquisto Abitazione principale</u> (limite di € 4.000,00). <i>Per nuovo mutuo consegnare copia atto notarile e certificazione degli interessi pagati nel 2020 emessa dalla banca</i></p>	SI	NO
<p>Spese per intermediazione immobiliare acquisto abitazione principale</p>	SI	NO
<p>Assicurazione vita e infortuni e/o Assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente sup.al 5% e/o il rischio di non autosufficienza. (<i>consegnare dichiarazione compagnia assicurazione</i>).</p>	SI	NO
<p>Spese per attività sportive per ragazzi 5-18 anni fino a € 210,00, per ciascun ragazzo. (<i>consegnare dichiarazione società sportiva</i>).</p>	SI	NO
<p>Spese per frequenza asili nido. Limite di € 632,00 per ogni figlio. <i>Non possono essere indicate le spese del 2020, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.</i></p>	SI	NO
<p>Spese istruzione scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Le spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori (statali paritari privati) saranno detraibili al 19% dall'Irpef. (<i>consegnare dichiarazione dell'istituto scolastico di riferimento</i>). Il limite annuale di spesa è pari ad € 800,00 per alunno o studente.</p>	SI	NO
<p>Spese universitarie. La detrazione è riconosciuta per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. <i>(Per le università non statali consegnare documentazione attestante quanto pagato, il corso di laurea seguito - area disciplinare).</i></p>	SI	NO
<p>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.</p>	SI	NO
<p>Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a € 250,00.</p>	SI	NO
<p>Novità Spese veterinarie per la parte eccedente € 129,11 e fino a € 500 (ammontare massimo detraibile innalzato rispetto all'anno precedente).</p>	SI	NO



Spese funebri fino a € 1.550,00. La detrazione è indipendente dall'esistenza di un vincolo di parentela.	SI	NO
ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 26%		
Erogazioni liberali a favore di partiti politici	SI	NO
Erogazioni liberali a favore di Onlus (in alternativa è prevista la deduzione dal reddito complessivo).	SI	NO



ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 30%		
Erogazioni liberali a favore di Onlus (in alternativa è prevista la deduzione dal reddito complessivo) o APS .	SI	NO
Novità: Erogazioni liberali in denaro e in natura, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un importo non superiore ad euro 30.000.	SI	NO
ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 35%		
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato OV .	SI	NO
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO		
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori quali INPS Artigiani/Commercianti, contributi previdenziali obbligatori professionisti. <i>Geometri/Ingegneri: <u>consegnare dichiarazione riepilogativa della cassa geometri/Inarcassa</u>. Professionisti con altre casse: consegnare copia pagamenti contributi effettuati nell'anno.</i>	SI	NO
Assegni periodici corrisposti al coniuge per separazione legale (indicare il C.F. del coniuge e consegnare omologa separazione)	SI	NO
Contributi previdenziali obbligatori per addetti ai servizi domestici (colf - badanti) fino a € 1.549,37 annui.	SI	NO
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	SI	NO
Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (<i>consegnare dichiarazione riepilogativa</i>)	SI	NO
ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO		
Spese per Ristrutturazioni Edilizie (detrazione 50%) anche per interventi Antisismici . (<i>consegnare fatture, bonifico, titoli abilitativi e eventuale certificazione ENEA</i>)	SI	NO
Spese per Interventi di " sistemazione a verde " delle aree private scoperte	SI	NO
Spese per Risparmio energetico/Schermature solari - detrazione d'imposta 50% - 65% -70% - 75%- 80% -85% (<i>consegnare fatture, bonifico, titoli abilitativi e eventuale certificazione ENEA</i>) Se titolari di partita IVA verificare se già registrata in contabilità.	SI	NO
Spese per Acquisto di Mobili o grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia - detrazione d'imposta 50%. (<i>consegnare fatture, pagamenti e eventuale certificazione ENEA</i>)	SI	NO
Novità: Bonus facciate - Spese per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - detrazione d'imposta 90%.	SI	NO



Novità: Detrazione per interventi che danno diritto al “ Superbonus110% ”	SI	NO
Novità: Per il 2020 è prevista la possibilità di ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto o la cessione del credito d'imposta relativamente agli <u>interventi di cui ai punti precedenti</u> . In tal caso se avete usufruito autonomamente di tale opportunità, vi chiediamo di fornirci l'intera documentazione comprovante. (SOLO per pratiche non gestite dal ns. studio)	SI	NO
Per il 2020 è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta relativamente ad interventi rientranti <u>nell'ecobonus per gli anni 2016-2019</u> . In tal caso se avete usufruito autonomamente di tale opportunità, vi chiediamo di fornirci l'intera documentazione comprovante. (SOLO per pratiche non gestite dal ns. studio)	SI	NO
Novità: Per il 2020 è prevista una detrazione nella misura del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%.	SI	NO
Detrazione per contratti di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale	SI	NO
Detrazione per investimenti in start-up	SI	NO
CREDITI DI IMPOSTA		
Novità: Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile	SI	NO
Novità: Bonus vacanze: detrazione pari al 20% dell'importo sostenuto se fruito entro il 31 dicembre 2020 (<i>consegnare documentazione a supporto del bonus ricevuto</i>)	SI	NO
Art bonus (erogazioni liberali a sostegno della cultura)	SI	NO
School bonus (erogazioni liberali in favore degli istituti del sistema nazionale)	SI	NO
Sport bonus (erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche)	SI	NO
AIUTI DI STATO		
Per specifica previsione normativa tutti gli aiuti di stato corrisposti a seguito dell'emergenza Covid-19 non sono soggetti a tassazione (ad esempio: bonus alimentari, buoni spesa, ecc...). Qualora abbiate usufruito di particolari forme di sostegno, diverse da quelle sopra indicate, e siate nel dubbio che abbiano o meno rilevanza fiscale, potete allegare la documentazione per ulteriore e più specifica verifica.	SI	NO


TERMINI PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DA DICHIARAZIONE REDDITI - OPZIONE PER TERMINE VERSAMENTO

pagamento al 30.06.2021 (nessuna maggioraz.)	rate	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Firma _____
Il termine per la consegna della documentazione è il 30.04.2021						
pagamento al 30.07.2021 (con maggioraz. dello 0,4%)	rate	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Firma _____
Il termine per la consegna della documentazione è il 28.05.2021						

Data l'esperienza maturata lo scorso anno a seguito dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, si invitano i clienti a farci avere la documentazione **via mail**, scansionando o fotografando i documenti. In alternativa, è possibile consegnare la documentazione cartacea attraverso il deposito presso la cassetta postale all'ingresso (in questo caso chiediamo di anticipare una mail che avvisi della consegna). In caso di dubbi riguardo la documentazione, sarete contattati. Qualora invece crediate opportuno un incontro per la consegna della documentazione, vi preghiamo di contattare lo Studio per fissare un appuntamento.

In caso di eccessivi ritardi nella consegna della documentazione, lo studio sarà esonerato dalla responsabilità per il mancato rispetto delle scadenze e potrà applicare una maggiorazione fino al 15% dell'onorario pattuito.

Firma cliente _____



AUTOCERTIFICAZIONE PAGAMENTO SPESE CON MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Io sottoscritto/a

dichiaro che

tutte le spese che hanno comportato una detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi 2021 anno di competenza 2020 sono state pagate con mezzi elettronici.

Si intendono escluse le sole seguenti spese per cui la normativa non prevede l'obbligo di pagamento tracciato: acquisto di medicinali e di dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Data

Firma